

Circolare sui consulenti in giustizia riparativa

Ministero della Giustizia
Direzione Generale degli Istituti Penitenziari
C. M. n° 1719 del 4 ottobre 2000
Signor Direttore, Signora Direttrice

Oggetto: circolare consulenti in giustizia riparativa

Questa circolare definisce la funzione di consulente in giustizia riparativa e del coordinatore in giustizia riparativa in ambito carcerario.

I. IL QUADRO GENERALE DEL PROGETTO "GIUSTIZIA RIPARATIVA"

Nella Nota di politica generale del 1999, viene presentato il progetto di far evolvere il diritto penale da un diritto repressivo ad un diritto imperniato sulla riparazione, e più in particolare di ri-orientare la politica penitenziaria in tale ottica.

Dal 1998, l'orientamento della pena detentiva verso la riparazione è oggetto di una ricerca azione condotta dall'Università di Liegi e dalla Università Cattolica di Louvain, in sei istituti penitenziari (Andenne, Hoogstraten, Louvain centrale, Louvain secondaria, Jamioux e Tournai). L'ambito teorico di tale ricerca è quello della "*restorative justice*", secondo la quale "un'infrazione deve essere considerata come una situazione di conflitto fra due parti nella quale l'autore provoca un danno alla vittima (dal punto di vista materiale, psicologico e psicosociale). Al di là del giudizio e della condanna da parte della giustizia, occorre, nell'approccio della *restorative justice*, offrire alla vittima ed all'autore la possibilità di comunicare in merito al reato ed alle conseguenze di esso".

Nel corso dell'elaborazione della presente direttiva, è stato scelto il termine generico di "giustizia riparativa", preso nella sua accezione più ampia possibile. Il modello di giustizia riparativa si fonda sulla necessità di ristabilire il rapporto turbato tra la vittima, l'autore del reato e la società. Si tratta di riannodare il legame con una tradizione di risoluzione dei conflitti basata sulla comunicazione e sulla concertazione tra le parti, nel rispetto delle reciproche aspettative.

Secondo tale modello, il detenuto è invitato a lasciare la sua posizione passiva. Senza diventare il bersaglio di una colpevolizzazione eccessiva e senza che venga portato pregiudizio al processo di reinserimento, il detenuto può divenire il soggetto della riparazione. Infatti, la privazione della libertà diviene per lui un'occasione di confrontarsi con le proprie azioni e le conseguenze di esse, cioè di assumersi la sua responsabilità e perfino di prendere iniziative di riparazione nei confronti delle vittime (non necessariamente le sue) e la società.

Il risarcimento delle vittime è solo una delle forme possibili di queste iniziative. Più in generale, le iniziative di riparazione consistono in percorsi di comunicazione diretta o indiretta tra detenuti, vittime e/o società. Tali passi possono costituire elementi di risposta ai bisogni ed alle aspettative spesso espresse dalle vittime, nella misura in cui queste ultime accettino di parteciparvi.

La giustizia riparativa ha senso solo in un contesto in cui lo scambio e la concertazione sono auspicate dalle parti e, quindi, in un ambito in cui le sensibilità di ognuna di esse sono rispettate. Non tutte le vittime sono necessariamente pronte ad entrare in comunicazione (diretta o indiretta) con i detenuti; allo stesso modo, non tutti i detenuti sono necessariamente disposti ad essere posti a confronto con le loro vittime.

Per i detenuti, l'accesso ad un "pensiero riparativo", ad una riflessione sulle loro responsabilità può assumere la forma di una partecipazione a formazioni relative alle vittime o a dibattiti su questo tema.

La società non è dimenticata nel modello di giustizia riparativa che partecipa al ristabilimento del legame sociale. Quando il detenuto si assume attivamente le proprie responsabilità nei confronti delle sue vittime e della società, quando egli può impegnarsi in una riflessione e persino in un processo di comunicazione, egli ristabilisce un legame con la società. Il concetto di reinserimento è un elemento essenziale del modello. Tuttavia, la società deve essere pronta a compiere degli sforzi per permettere il reinserimento dei detenuti. La partecipazione di essa al modello interviene durante e dopo la detenzione. Essa garantisce il contesto per

accompagnare il detenuto nella sua riflessione e nelle iniziative che egli prende. Essa fornisce i dispositivi e le risorse necessari per la concretizzazione del modello.

Concertazione, comunicazione, partecipazione e responsabilizzazione sono i pilastri della cultura del rispetto, garante dello sviluppo della giustizia riparativa. In carcere, è giocoforza constatare che le questioni di regolamento di conflitti, di inosservanza delle regole di vita, di mancanza di concertazione e di informazione si pongono quotidianamente.

Il modello di giustizia riparativa merita di essere sperimentato a livello della pratica quotidiana di tutti i funzionari penitenziari. La cultura del rispetto riguarda direttamente i vari attori del campo.

Trasporre il concetto di giustizia riparativa nella pratica penitenziaria attiene quindi ad un passo fondamentale strutturale. Tale passo si basa su un ampio consenso all'interno degli istituti e sulla comprensione dei molteplici aspetti del modello da parte di un massimo di attori e sulla partecipazione di essi. La creazione durevole del modello in ambito penitenziario è una sfida a lungo termine che può essere raccolta dall'insieme dei funzionari penitenziari. Ognuno deve potere porsi di fronte a tale sfida.

Tuttavia, la generalizzazione di giustizia riparativa richiede la presenza di operatori specificamente incaricati di questa materia. È in tale contesto che sono disponibili dei consulenti in giustizia riparativa in ogni carcere. Questi ultimi sono inquadrati da due coordinatori; un gruppo pilota a livello federale assicura la valutazione permanente del progetto.

La presente direttiva definisce il quadro generale di giustizia riparativa, ed anche il ruolo e i compiti dei membri del personale che nel quadro della giustizia riparativa sono investiti di una particolare competenza.

II. INQUADRAMENTO

Viene designato un consulente in giustizia riparativa per ogni istituto penitenziario.

1. Il direttore principale dell'istituto

Il direttore principale dell'istituto penitenziario contribuisce ad orientare la cultura penitenziaria nell'ottica della giustizia riparativa.

Il direttore principale dell'istituto penitenziario è responsabile dei vari servizi e del personale del carcere, ivi compreso il consulente in giustizia riparativa. Egli dà il suo parere per la valutazione del consulente.

2. I coordinatori

Vi sono due coordinatori, uno di lingua fiamminga ed uno francofono. Essi sono gerarchicamente subordinati ai Direttori regionali.

Il coordinatore è uno dei superiori gerarchici dei consulenti in giustizia riparativa, per quanto riguarda il contenuto del loro lavoro. A tale titolo, egli valuta il lavoro del consulente dopo aver ricevuto il parere del direttore principale dell'istituto penitenziario.

2.1. I compiti del coordinatore riguardo i consulenti

I compiti basilari dei coordinatori, nei confronti dei consulenti, sono descritti di seguito.

2.1.1. Sostegno e coordinamento

Il coordinatore mantiene stretti contatti con i consulenti. Per sostenerli e guidarli nell'esercizio dei loro compiti, egli si reca regolarmente negli istituti dove sono assegnati i consulenti.

Egli convoca regolarmente l'insieme dei consulenti a partecipare ad interviste. Egli organizza e dirige queste interviste alle quali i consulenti sono obbligati ad assistere (cfr. III, 3). Egli ne redige rapporto.

2.1.2. Valutazione permanente del progetto

Sulla base degli incontri regolari con i consulenti (individuali o in intervista), il coordinatore redige il bilancio delle attività realizzate e delle difficoltà incontrate sul campo dai consulenti per raggiungere i loro obiettivi.

Il coordinatore rende regolarmente conto dell'avanzamento del progetto al Direttore regionale. Egli partecipa alle riunioni del gruppo pilota e ad esso fa rapporto in merito all'attività ed alle difficoltà dei consulenti sul campo. Egli diffonde le proposte che mirano ad un migliore sviluppo di giustizia riparativa presso il Direttore regionale e presso il gruppo pilota.

Il coordinatore redige un rapporto annuale, indirizzato al Direttore regionale. Questo rapporto annuale si basa anche sui rapporti di attività redatti individualmente dai consulenti in giustizia riparativa (cfr. III, 3)

Il rapporto di attività del coordinatore deve contenere:

- un rapporto delle attività svolte nei vari istituti e la valutazione quantitativa di esse;
- un inventario degli ostacoli strutturali allo sviluppo del modello di giustizia riparativa e delle proposte di soluzioni;
- un rapporto delle proprie attività;
- proposte e suggerimenti vari riguardanti lo sviluppo ulteriore del modello.

2.1.3. Sostegno scientifico dei consulenti

Il coordinatore contribuisce alla formazione dei consulenti.

Egli raccoglie, conserva e fornisce la documentazione e le informazioni.

2.2. I compiti del coordinatore in rapporto alla Direzione generale degli istituti penitenziari ed ai servizi esterni

Il coordinatore è il consigliere della Direzione regionale per quanto riguarda lo sviluppo di una detenzione orientata alla riparazione.

Il coordinatore compie delle azioni di sensibilizzazione e di promozione del modello di giustizia riparativa all'interno dell'organizzazione.

A tal fine, egli partecipa attivamente ai vari luoghi di concertazione e di dibattito riguardanti la politica penitenziaria.

Il coordinatore sostiene il consulente in giustizia riparativa per l'organizzazione di luoghi di concertazione fra i servizi interni degli istituti penitenziari ed i servizi esterni opportuni.

3. Il gruppo pilota federale

Il gruppo pilota è composto:

- dal Direttore Generale degli Istituti Penitenziari, Presidente;
- dal Consigliere generale per le "Misure";
- dai Direttori regionali;
- da due direttori di istituto penitenziario;
- dai due coordinatori.

Una concertazione con i partner seguenti è necessaria e deve essere sistematicamente incoraggiata:

- la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria;
- le comunità e Regioni.

Su iniziativa del Presidente, esperti del campo possono essere invitati alle riunioni del gruppo pilota (ad esempio rappresentanti di università, dei settori associativi).

Il gruppo pilota ha lo scopo principale di valutare l'avanzamento del progetto negli istituti penitenziari. Sulla base di questa valutazione permanente, egli propone, se necessario, degli adattamenti della presente direttiva.

Il gruppo pilota si riunisce almeno due volte all'anno.

III. IL CONSULENTE

1. La missione generale del consulente

Il consulente in giustizia riparativa svolge un ruolo concreto all'interno degli istituti penitenziari per far evolvere la cultura penitenziaria da una giustizia punitiva verso una giustizia riparativa. L'obiettivo della giustizia riparativa è quello di ristabilire la relazione turbata fra l'autore del reato, la vittima e la società. Il compito del consulente mira principalmente allo sviluppo attivo di una cultura del rispetto dei diversi protagonisti coinvolti ed alla promozione di una politica penitenziaria locale coerente riguardo il modello della giustizia riparativa.

In questo contesto, il consulente è il consigliere della direzione locale dell'istituto penitenziario. Egli è un anello essenziale nel processo di messa in comunicazione trasversale degli attori di questa politica. Egli svolge anche un ruolo motore nell'avvio, il coordinamento e la concretizzazione dei progetti concepiti di concerto con questi protagonisti.

Sul campo, i compiti del consulente si collocano essenzialmente su un piano strutturale. Essi consistono principalmente nel mettere vari attori in comunicazione, e più precisamente:

- nel sensibilizzare i detenuti, le vittime e la società alla cultura della giustizia riparativa, da un lato
- nello sviluppare dei luoghi di concertazione fra tali protagonisti (i funzionari penitenziari, i detenuti, le vittime e la società), d'altro lato.

2. Missioni concrete

Il consulente deve svolgere un ruolo attivo in tutte le iniziative che mirano a :

- mettere in relazione i membri del personale con i vari servizi dell'istituto penitenziario, e sviluppare i canali di comunicazione costruttivi e gli spazi di parole necessari per favorire l'emergenza di una cultura di rispetto, per il tramite di azioni concertate.
 - facilitare la messa in atto di processi di comunicazione diretta e/o indiretta fra i detenuti e le loro vittime, nel rispetto delle attese concrete di ciascuna delle parti.
- 2.1. Operare per far emergere una cultura del rispetto all'interno dell'istituto penitenziario.
- 2.1.1. Sviluppare dei luoghi di concertazione fra i vari servizi dell'istituto
- redigere un organigramma dei vari servizi, delle categorie del personale e dei luoghi di concertazione esistenti all'interno dell'organizzazione;
 - partecipare a gruppi di concertazione al fine di stabilire già un rilievo delle domande, delle problematiche (carenze) e dei suggerimenti pertinenti nell'ambito di una politica orientata verso la riparazione;
 - per quanto ciò potrà ancora essere necessario, creare ed animare gruppi di concertazione allo scopo di sviluppare progetti ed azioni coerenti con il modello della giustizia riparativa;
 - incaricarsi del *follow up* e della valutazione della concretizzazione dei progetti e delle azioni sviluppate all'interno di questi gruppi.
- 2.1.2. Sensibilizzare i funzionari penitenziari alla giustizia riparativa
- essere attenti ai bisogni ed alle attese espresse dai funzionari penitenziari in queste riunioni, in materia di informazione e di formazione;
 - fornire su richiesta la documentazione relativa alla giustizia riparativa agli interessati;
 - in collaborazione con la direzione locale e con i direttori della formazione, organizzare sessioni di informazione e delle conferenze – dibattito.
- 2.2. Facilitare la messa in atto di processi di comunicazione diretta e/o indiretta tra i detenuti e le loro vittime.
- 2.2.1. Sviluppare dei luoghi di concertazione fra i servizi interni ed i servizi esterni
- redigere un inventario dei servizi e delle strutture esterne disponibili nella regione in cui si trova l'istituto penitenziario. Deve essere data particolare attenzione ai servizi esterni in materia di assistenza, accoglienza ed aiuto alle vittime, alle *maison de justice*, ai servizi che organizzano la mediazione ed infine ai servizi suscettibili di contribuire all'informazione giuridica del detenuto (il foro ed altri servizi giuridici);
 - trovare i testi e le disposizioni regolamentari che precisano l'eventuale quadro di intervento e di collaborazione di questi servizi;
 - prendere l'iniziativa di stabilire contatti e di intrattenere una collaborazione attiva con i suddetti servizi;
 - essere un interlocutore privilegiato per questi servizi e partecipare ai gruppi di discussione e di concertazione organizzati da questi servizi nell'ambito dell'aiuto, dell'assistenza e dell'accoglienza delle vittime;
 - prendere l'iniziativa di far conoscere l'esistenza dei servizi esterni pertinenti all'interno del carcere e facilitare la diffusione di informazioni pertinenti fra i servizi interni ed esterni;
 - prendere l'iniziativa di creare e di animare un forum di concertazione tra i servizi interni ed esterni (strutture di assistenza, accoglienza ed aiuto per le vittime; servizi di mediazione), per elaborare soluzioni creative per problemi quali l'informazione del detenuto sulle sue parti civili, l'informazione delle vittime sul percorso penitenziario dei colpevoli, ecc.
- 2.2.2. Sensibilizzare i detenuti nei confronti delle vittime e della giustizia riparativa
- ottimizzare lo sviluppo di strumenti (sessioni di informazione, gruppi di concertazione) che mirano ad una migliore informazione e responsabilizzazione dei detenuti nell'ottica della giustizia riparativa, in collaborazione con i servizi esterni pertinenti.
- 2.2.3. Informare le vittime e la società a proposito dell'esecuzione della pena e della giustizia riparativa
- ottimizzare lo sviluppo di strumenti che mirano ad una migliore informazione delle vittime, dell'organizzazione penitenziaria e della società in generale sull'esecuzione delle pene ed il modello di giustizia riparativa.
 - Promuovere il riorientamento verso i servizi opportuni delle vittime che si rivolgessero al carcere per questioni varie;

- Orientare il personale vittimizzato nell'esercizio delle sue funzioni verso i servizi adeguati.

3. Contributo del consulente alla valutazione continua del progetto

Il consulente deve svolgere un ruolo attivo nella valutazione continua del progetto.

Il consulente deve pertanto partecipare regolarmente alle interviste organizzate e dirette dal coordinatore.

Il consulente deve anche redigere un rapporto annuale di attività indirizzato al coordinatore.

4. L'organizzazione delle attività e le priorità per il primo anno di funzionamento del consulente

Il consulente ha tre compiti da svolgere in maniera prioritaria:

1. stabilire l'inventario dei servizi interni e dei servizi esterni pertinenti rappresentati o attivi o meno nel loro istituto;
2. stabilire l'inventario dei canali interni di comunicazione esistenti o necessari ma mancanti;
3. instaurare un luogo di concertazione che faciliti la comunicazione tra i servizi interni ed i servizi esterni coinvolti.

IV. FACILITA'

Il consulente ha accesso alle sezioni detentive ed a tutti i servizi e lavorazioni dell'istituto. Egli può consultare i fascicoli e gli ordini di servizio ed è associato, in quanto membro del personale a tutti gli effetti, alla concertazione quotidiana tra i membri della direzione ed alle concertazioni sindacali.

Il Ministro della Giustizia

SERVIZIO PUBBLICO FEDERALE GIUSTIZIA

22 giugno 2005 – Legge che introduce disposizioni relative alla mediazione nel Titolo preliminare del Codice di Procedura Penale e nel Codice di istruzione criminale

ALBERTO II, re dei Belgi,

Le camere hanno adottato e Noi promulghiamo quanto segue:

CAPITOLO I° - Disposizione generale

Articolo 1. La presente legge regola una materia trattata dall'articolo 78 della Costituzione.

CAPITOLO II° - Disposizione che modifica il Titolo preliminare del codice di procedura penale

Articolo 2. Un articolo 3-ter, redatto nel modo seguente, è inserito nel Titolo preliminare del Codice di procedura penale:

“La possibilità di ricorrere ad una mediazione è offerta alle persone che hanno un interesse diretto nell'ambito di una procedura giudiziaria, conformemente alle disposizioni legali che ad essa afferiscono.

La mediazione è un processo che permette alle persone in conflitto di partecipare attivamente, se esse vi consentono liberamente, ed in tutta riservatezza, alla risoluzione delle difficoltà che derivano da un'infrazione, con l'aiuto di un terzo neutro e che si basa su una determinata metodologia.

Essa ha l'obiettivo di facilitare la comunicazione e di aiutare le parti a giungere da sé ad un accordo riguardante le modalità e le condizioni che permettono la riappacificazione e la riparazione.”

CAPITOLO III – Disposizioni che modificano il codice di istruzione criminale

Articolo 3. L'articolo 163 del Codice di istruzione criminale, sostituito dalla legge del 27 aprile 1987 e modificato dalla legge del 7 febbraio 2003, è completato dal paragrafo seguente:

“Se sono portati alla conoscenza del giudice, conformemente all'articolo 555, paragrafo 1, degli elementi della mediazione, ne viene fatta menzione nella sentenza. Il giudice può tenerne conto e li cita, all'occorrenza, nella sentenza.”

Articolo 4. All'articolo 195 dello stesso Codice, sostituito dalla legge del 27 aprile 1987 e modificato dalla legge del 24 dicembre 1993, è inserito un paragrafo 4, che recita:

“Se sono portati alla conoscenza del giudice, conformemente all'articolo 555, paragrafo 1, degli elementi della mediazione, ne viene fatta menzione nella sentenza. Il giudice può tenerne conto e li cita, all'occorrenza, nella sentenza.”

Articolo 5. Nel libro II del medesimo Codice, l'intestazione del titolo IV, abrogata dalla legge del 10 luglio 1967 è ristabilita come segue:

“Titolo IV – Della mediazione”.

Articolo 6. Nel libro II, Titolo VI dello stesso Codice, l'articolo 553, abrogato dalla legge del 10 luglio 1967, è ristabilito nella seguente redazione:

“Articolo 553, § 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 216 ter del presente Codice, ogni persona che ha un interesse diretto può, in ogni fase della procedura penale e dell'esecuzione della pena, formulare una richiesta di mediazione.

§ 2. Il pubblico ministero, il giudice istruttore, le giurisdizioni di istruzione ed il giudice pongono attenzione a che le parti coinvolte in una procedura giudiziaria siano informate sulla possibilità di chiedere una mediazione. Nella misura in cui lo ritengano opportuno, in alcuni casi concreti, possono essi stessi proporre una mediazione alle parti.

§ 3. La richiesta di mediazione è indirizzata ad un servizio di cui all'articolo 554, § 1.

Questo servizio può informare il Procuratore del Re della richiesta e sollecitare all'occorrenza l'autorizzazione a prendere conoscenza del fascicolo.

§ 4. Le parti possono farsi assistere da un avvocato nel corso della mediazione.”

Articolo 7. Nel libro II, Titolo VI, del medesimo Codice, l'articolo 554, abrogato dalla legge del 10 luglio 1967, è ristabilito nella maniera seguente:

“Articolo 554. § 1. I mediatori fanno parte di un servizio che offre la mediazione e che è approvato dal Ministro della Giustizia. I criteri di accreditamento sono stabiliti dal Re con decreto deliberato in Consiglio dei Ministri ed attengono alla personalità giuridica del servizio, alle sue attività, alla sua composizione pluridisciplinare ed all'obbligo di prevedere una formazione adeguata ed un sostegno specializzato. Inoltre, il Re stabilisce con decreto deliberato in Consiglio dei Ministri le procedure di concessione, di sospensione e di revoca dell'accreditamento, così come l'organizzazione di finanziamento di questi servizi.

§ 2. È creata presso il Servizio pubblico federale Giustizia una “commissione deontologica mediazione” per questi servizi. Questa commissione avrà il compito di elaborare ed aggiornare un codice di deontologia in materia di mediazione, e di seguire i problemi deontologici. La commissione è composta da dodici membri designati sulla base delle loro conoscenze e della loro esperienza in materia. Il Re stabilisce con decreto deliberato in Consiglio dei Ministri le regole riguardanti la composizione ed il funzionamento della commissione. La composizione rispetta la parità linguistica”.

Articolo 8. Nel libro II, Titolo VI, del medesimo Codice, l'articolo 555, abrogato dalla legge del 10 luglio 1967, è ristabilito nella maniera seguente:

“Articolo 555. § 1. I documenti prodotti e le comunicazioni fatte nel quadro di un intervento di un mediatore sono riservati, fatta eccezione per ciò che le parti accettano di portare a conoscenza delle autorità giudiziarie. Essi non possono essere usati in una procedura penale, civile, amministrativa o arbitrale o in qualunque altra procedura che mira a risolvere conflitti e non sono ammissibili come prova, neanche come confessione extragiudiziale.

§ 2. I documenti riservati che sono comunque comunicati o sui quali una delle parti si basa in violazione dell'obbligo di segreto sono omessi d'ufficio dal dibattimento.

§ 3. Fatti salvi gli obblighi a lui imposti dalla legge, il mediatore non può rendere pubblici i fatti di cui viene a conoscenza per la funzione che egli ricopre. Egli non può essere chiamato come testimone in un procedimento penale, civile, amministrativo o arbitrale o in un qualunque altro procedimento relativo ai fatti di cui è venuto a conoscenza nel corso di una mediazione.

L'articolo 458 del Codice penale si applica al mediatore”.

CAPITOLO IV. – *Entrata in vigore*

Articolo 9. Il Re stabilisce la data di entrata in vigore della presente legge. Questa ha luogo al più tardi l'ultimo giorno del sesto mese che segue quello della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale (*Moniteur belge*).

In deroga al comma precedente, l'articolo 9 entra in vigore il giorno della pubblicazione della legge sul *Moniteur belge*.

Promulghiamo la presente legge, ordiniamo che vi si apponga il sigillo dello Stato e che sia pubblicata dal *Moniteur belge*.

Bruxelles 22 giugno 2005

ALBERTO

SERVIZIO PUBBLICO FEDERALE GIUSTIZIA

22 giugno 2005 – Legge che modifica l'articolo 216ter del Codice di istruzione criminale al fine di reintrodurre il lavoro a vantaggio della comunità (*travail d'intérêt général*) nell'ambito della mediazione penale

ALBERTO II, Re dei Belgi

Le camere hanno adottato e Noi promulghiamo quanto segue:

Articolo 1. La presente legge regola una materia trattata dall'articolo 78 della Costituzione.

Articolo 2. All'articolo 216^{ter} del codice di istruzione criminale, inserito dalla legge del 10 febbraio 1994 e modificato dalle leggi del 7 maggio 1999 e 17 aprile 2002, sono apportate le modifiche seguenti:

1° il § 1, comma 3, è sostituito dalla seguente disposizione:

"Egli può altresì invitare l'autore dell'infrazione ad eseguire un *travail d'intérêt général* o a seguire una formazione determinata, della durata di 120 ore al massimo entro il termine che egli stabilisce. Tale termine è di un mese almeno e di sei mesi al massimo";

2° il § 1 è completato dai commi seguenti:

"Al fine dell'applicazione del comma precedente, il procuratore del Re può incaricare la sezione del Servizio delle Case di giustizia del SPF Giustizia del distretto giudiziario del luogo di residenza dell'autore dell'infrazione della redazione di un rapporto di informazione succinto e/o di un'inchiesta sociale.

Il *travail d'intérêt général* è effettuato gratuitamente dall'autore dell'infrazione durante il tempo lasciato libero dalle sue eventuali attività scolastiche o professionali.

Il *travail d'intérêt général* non può essere effettuato che presso i servizi pubblici dello Stato, i comuni, le province, le comunità e le regioni o presso associazioni ONLUS o fondazioni con fini sociali, scientifici o culturali.

Il *travail d'intérêt général* non può consistere in un lavoro che, nel servizio pubblico o nell'associazione designata, sia generalmente eseguito da lavoratori retribuiti.";

3° è inserito un § 1bis, redatto come segue:

"§ 1bis. Allorché nell'ambito della mediazione penale, l'autore dell'infrazione accetta la proposta del procuratore del Re di volgere un *travail d'intérêt général*, quest'ultimo comunica la sua decisione per l'esecuzione al presidente della commissione di *probation* del distretto giudiziario del luogo di residenza dell'autore dell'infrazione ed anche alla sezione del Servizio delle Case di giustizia del SPF Giustizia di quel distretto giudiziario, la quale designa immediatamente un assistente di giustizia incaricato della messa in atto della presa in carico e di seguire il *travail d'intérêt général*.

L'identità dell'assistente di giustizia viene comunicata per iscritto alla commissione di *probation*, la quale ne informa entro sette giorni lavorativi l'autore dell'infrazione ed il procuratore del Re.

Dopo aver ascoltato l'autore dell'infrazione e tenuto conto delle sue osservazioni e delle sue capacità fisiche e intellettuali, così come delle eventuali indicazioni del procuratore del Re, l'assistente di giustizia determina il contenuto concreto dei lavori da svolgere, sotto il controllo della commissione di *probation* che, d'ufficio, su richiesta del pubblico ministero o su richiesta dell'autore dell'infrazione può in ogni momento precisarla e adattarla.

L'assistente di giustizia notifica il contenuto del *travail d'intérêt général* all'autore dell'infrazione con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima che il lavoro cominci effettivamente.

In caso di non esecuzione totale o parziale del *travail d'intérêt général* l'assistente di giustizia informa immediatamente la commissione di *probation*.

In tal caso, la commissione può convocare l'interessato, ascoltarne le osservazioni e rinviare il fascicolo all'assistente di giustizia o indirizzare un rapporto al procuratore del Re decidendo di chiudere il suo intervento."

Promulghiamo la presente legge, ordiniamo che vi si apponga il sigillo dello Stato e che sia pubblicata dal *Moniteur belge*.

Bruxelles 22 giugno 2005

ALBERTO